

Consiglio del 23 maggio 2023

**Punto 4 all' ODG
Factoring e crisi d'impresa**

**ALLEGATO 4.1
Stato Avanzamento del Progetto (Deloitte)**



BOZZA PER DISCUSSIONE

Factoring & Crisi d'Impresa

Stato Avanzamento del Progetto per il Consiglio Assifact

Milano, 23 Maggio 2023



- Fornire un **update** sullo **stato di avanzamento** del **Progetto Factoring & Crisi d'Impresa** con evidenza delle **tempistiche** e dei **prossimi passi**
 - Presentare le **principali evidenze** emerse durante le **interviste** con il **Top Management** degli **Associati** coinvolti sul **Tavolo Business**
 - Fornire un **aggiornamento** dell'analisi svolta sul **Tavolo Regolamentare**
-

Timeline Progettuale | Stato Avanzamento e Prossimi Passi dello stream Analisi di Mercato



Factoring per la Crisi d'Impresa | Principali dimensioni di Analisi per lo stream di Business

1. Ambiti di Applicazione

- Factoring può rappresentare uno strumento per **sostenere** le **imprese** nelle fasi di **pre-crisi e crisi reversibile** e consentirne il **ritorno in bonis**
- **Non è applicabile** alle **crisi irreversibili** che sfociano nella liquidazione

2. Perimetro di Offerta

- Factoring è strumento di **finanziamento più accessibile** per **aziende in difficoltà**
- **Consente** all'impresa di **valorizzare** i propri **crediti commerciali** per ottenere liquidità **riducendo il rischio di insoluti** o di eventuali **pignoramenti** dei crediti

3. Profilo Clienti Target

- **Imprese medio-grandi** con **fatturato superiore ai 20 Mln€** e **ticket medi elevati**
- **Comparto industriale** (manifatturiero)
- Portafoglio di **debitori solidi** e con **elevato merito creditizio**

4. Canali di Origination

- **Banche** rappresentano un canale di origination dalle **prime fasi di crisi**
- **Operatori fin. specializzati** e **autorità giudiziarie** agiscono in **crisi conclamata**
- **Professionisti** e **imprese capo-filiera** sono **trasversali** in tutti gli stadi

5. Potenziali Rischi e Mitigation

- **Rischi legali** di concessione abusiva di credito e revocatoria, **economici**, **reputazionali** ed **operativi**
- Possibili azioni di **mitigation** tramite accurata **due-diligence**, **valutazione** dei **debitori ceduti** e **monitoraggio** continuo

6. Fattori Abilitanti

- **Team dedicato** ad alta **professionalità** e **capacità di due diligence** dell'impresa
- **Disponibilità finanziaria**, **copertura assicurativa** e **digitalizzazione**
- Capacità di **intervenire** con **tempestività** e supportare l'azienda in tutto il percorso

Fondamentale inoltre considerare le **peculiarità del framework normativo** in cui si inserisce il **Factoring verso aziende in pre-crisi e crisi**

Case study (1/2) | Il Factoring come strumento a supporto delle imprese nel procedimento di composizione negoziata (*Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 5 luglio 2022*)

Overview



In data 5 luglio 2022 il Tribunale di Bergamo ha emesso un provvedimento, nei confronti di un imprenditore, contenente la conferma delle misure protettive del patrimonio necessarie a condurre a termine le trattative con una parte dei suoi creditori, nonché **l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile nella forma del contratto di Factoring** in funzione di supporto alla continuità aziendale dell'impresa stessa e alla soddisfazione dei suoi creditori

Il contenuto dell'ordinanza

- Ai sensi dell'**art. 10, comma 1, lett. a)** del **d.l. n. 118/2021** (oggi **art. 22 CCII**), l'imprenditore può essere **autorizzato dal Tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili**, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
- Al Tribunale è demandata una **verifica sulla destinazione funzionale** del finanziamento:
 - alla **continuità aziendale**,
 - alla **miglior realizzazione dell'interesse dei creditori**, e quindi,
 - alla **verosimile probabilità di perseguire il risanamento**.
- La **ricorrente aveva richiesto al Tribunale l'autorizzazione** a stipulare con una Società di Leasing – e/o con altri e diversi operatori finanziari – **contratti di Factoring** e/o anticipazioni e/o sconti di crediti sino all'importo massimo di € 1.460.000,00.
- Dopo avere acquisito dall'imprenditore maggiori dettagli circa la tipologia di finanziamento, la struttura, la tempistica e i costi dell'operazione, il Tribunale ha anche acquisito il **parere dell'esperto**, di segno favorevole, secondo cui:
 - la richiesta di autorizzazione al finanziamento prededucibile - nella forma del **Factoring pro soluto** - era volta a non aggravare il debito finanziario e ad **anticipare flussi finanziari provenienti da prestazioni già eseguite verso i clienti**;
 - essa sarebbe stata funzionale al pagamento di stipendi e forniture, poiché altrimenti la società avrebbe rischiato la **sospensione l'attività produttiva** per insostenibilità dei costi di continuità aziendale (soprattutto finanziari, per linee di credito in scadenza pari a 1,8 €Mln);
 - la forma contrattuale prescelta (Factoring) poteva essere ritenuta **idonea a non pregiudicare gli interessi dei creditori**.

Le valutazioni del giudice

1. **Verifica sull'esistenza dello squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, che rende probabile l'insolvenza**

- Il Tribunale, anche alla luce della perizia del c.t.u. da esso nominato, ha rilevato la sussistenza di tale squilibrio patrimoniale ritenendo che *"la concessione di finanza interinale in una situazione come quella in esame di crisi di liquidità sia **funzionale ad evitare che l'interruzione dei canali di finanziamento all'impresa non diventi essa stessa concausa irreversibile di uno stato di insolvenza**".* (**continua**)

Case study (2/2) | Il Factoring come strumento a supporto delle imprese nel procedimento di composizione negoziata (*Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 5 luglio 2022*)

Overview



In data 5 luglio 2022 il Tribunale di Bergamo ha emesso un provvedimento, nei confronti di un imprenditore, contenente la conferma delle misure protettive del patrimonio necessarie a condurre a termine le trattative con una parte dei suoi creditori, nonché **l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile nella forma del contratto di Factoring** in funzione di supporto alla continuità aziendale dell'impresa stessa e alla soddisfazione dei suoi creditori

Il contenuto dell'ordinanza

2. Verifica che la richiesta di finanzia aderisse al fabbisogno finanziario dell'impresa e al piano di risanamento

- Il contratto di factoring ipotizzato prevedeva la **cessione dei crediti commerciali già sorti e/o che sarebbero sorti da contratti in essere o stipulati nei successivi 24 mesi dalla cessione**, con assunzione da parte della Società di Factoring - nei limiti dei singoli plafond accordati volta per volta per ciascun debitore - del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento e/o insolvenza dei debitori medesimi (**pro soluto**).
- Il **costo dell'operazione di factoring** era stato calcolato dal c.t.u. in circa **24 K€** sino al 31.12.2022, rilevando anche assenza di insoluti riferiti ai debitori da fattorizzare e attestandone un elevato rating di affidabilità.

3. Valutazione sull'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale

- Sulla scorta della perizia del c.t.u., il Tribunale ha ritenuto il finanziamento ipotizzato come **funzionale** (i) ad **evitare un danno grave ed irreparabile** alla continuità aziendale e (ii) a **sostenere il ciclo produttivo e degli approvvigionamenti**.

4. Valutazione circa l'utilità del finanziamento a non pregiudicare la migliore soddisfazione dei creditori

- Il Tribunale ha riscontrato un andamento migliorativo della redditività della società al 31/03/2022 rispetto ai ricavi conseguiti in passato, e **ritenuto che sino a fine anno potessero generarsi un EBIT e un risultato di esercizio positivi**.
- Inoltre, considerato l'elevato rating di affidabilità dei debitori fattorizzati, **l'aggravio in prededuzione sarebbe rappresentato dal solo costo dell'operazione di factoring** (circa 24 €K).
- Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, limitatamente al tempo necessario per consentire all'impresa di non perdere la chance di perseguire il risanamento, **l'autorizzazione a contrarre il finanziamento prededucibile fosse funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori**.

Conclusioni

Il Tribunale ha **autorizzato la società a contrarre linee di factoring** nella forma del *pro soluto* formale, con anticipazione sul corrispettivo di cessione sino all'importo massimo di **1 €Mln**, argomentando che *"nel caso di specie la concessione di una finanzia nella forma del contratto di factoring sia funzionale a supportare la continuità aziendale ed a evitare che la sospensione della normale attività di impresa si riveli fattore decisivo dell'evoluzione in insolvenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario"*.

Back-Up

1

CONTESTO ECONOMICO NAZIONALE

- **Scenario macro incerto** con **inflazione** record (**+7,3%**), **incremento tassi** e riduzione del credito disponibile per investimenti delle imprese
- **Settore Bancario resiliente** con miglioramento redditività per dinamica interessi attivi, ma **stretta** dei **prestiti** bancari alle **imprese** più a **rischio**
- Stabilità delle imprese italiane minacciata dal difficile contesto economico, con conseguente **incremento** delle **imprese** ad **elevato rischio creditizio** o situazione di **vulnerabilità** (~50%)

2

SETTORE DEL Factoring IN ITALIA

- Nel 2022 in **Italia** generati **287 Mld€** di Turnover (**+15% vs '21**), principalmente grazie al contributo delle PMI nei settori Manifatturiero e Commerciale
- Mercato composto prevalentemente da **operatori finanziari di grandi dimensioni** e **generalisti**, con player indipendenti che offrono prodotti specializzati
- **Vantaggi** in termini di **gestione del rischio**, **operativi** e **commerciali** sia per le imprese cedenti che per i Factor che erogano il servizio

3

Factoring E CRISI D'IMPRESA

- **Mercato** previsto in **crescita**, per raggiungere un Turnover di **39 Mld€** nel '24
- Factoring presenta caratteristiche distintive lo rendono **particolarmente efficace** per supportare le **aziende distressed**
- Adatto soprattutto per **aziende industriali** di **medie-grandi dimensioni**
- Factor devono considerare alcuni **rischi potenziali** e adottare le corrette **strategie** per la loro **prevenzione**
- Per **affermarsi** nel settore occorre inoltre dotarsi dei **necessari fattori abilitanti**

Contesto Regolamentare (1/3) | Il Factoring come strumento a supporto di imprese distressed/ in pre-crisi

Il **Factoring** rappresenta uno **strumento** finalizzato alla **gestione dei crediti aziendali**, mediante il quale l'**impresa** ha la possibilità di **ottenere**, a fronte della **cessione di crediti esistenti/ futuri, liquidità immediata** con cui far fronte a **situazioni di crisi**, spesso dovute anche alla **difficoltà di recuperare i propri crediti**

IL Factoring COME STRUMENTO...

- Sebbene il CCII¹ non sia **interventuto direttamente** sul **Factoring**, né sulla **disciplina** relativa al "**fallimento**" del **cedente**², il **Factoring** può assumere un **ruolo chiave** a **sostegno delle imprese in difficoltà**
- Esso, infatti, può costituire uno **strumento ottimale anche in affiancamento alle procedure** codificate nel CCII, **sostenendo l'impresa nei momenti precedenti a un eventuale stato di crisi**, ossia nel momento in cui si potrebbe **manifestare una esiguità di cassa** che, se non attenuata, rischierebbe di sfociare in **crisi/ insolvenza**

... DI RISANAMENTO AZIENDALE PRE-CRISI

- Il **Factoring** può costituire uno **strumento di finanziamento a breve termine** dell'impresa ovvero uno **strumento tecnicamente virtuoso** per intraprendere un **percorso di risanamento**, in quanto può agire sul **ciclo**:
 - **Attivo del circolante**, allineando il **ciclo economico e finanziario** dell'impresa
 - **Passivo del circolante** (reverse Factoring), permettendo una **stabilizzazione dei rapporti con i fornitori**

Il **Factoring** rappresenta altresì lo **strumento ideale** per **gestire la fase iniziale della crisi d'impresa**, permettendo a quest'ultima di **dotarsi delle finanze necessarie** per far fronte a tutti i **costi** che necessariamente devono essere sostenuti al fine di **riprendere l'attività di impresa** (e.g. pagamento dei fornitori strategici)

Costituisce uno strumento preventivo alla crisi di impresa



Garantisce immediato ausilio per l'impresa in difficoltà



Non aggrava il dissesto finanziario dell'impresa



Consente di evitare il ricorso all'indebitamento bancario

Contesto Regolamentare (2/3) | Il Factoring come strumento a supporto di imprese in procedura di soluzione negoziata

Il Factoring nelle procedure...



Nell'ambito delle **procedure di soluzione negoziata** della crisi regolate dal CCII, il Factoring può essere un **valido strumento** per:

- **Piani attestati di risanamento**
- **Piani alla base di accordi di ristrutturazione dei debiti**
- **Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione**
- **Piani concordatari nell'ambito del concordato preventivo/ concordato nella liquid. giudiziale**

...caratteristiche e giurisprudenza a supporto

All'interno di tutti i **casi precedentemente menzionati**, il Factoring può:

- Godere dell'**esonero da revocatoria del contratto di cessione dei crediti**, in ipotesi di **insuccesso del tentativo di risanamento**. Inoltre, in caso di **cessione *pro solvendo***, il **credito da restituzione del finanziamento** potrà **godere della prededuzione**¹
- Essere una delle **soluzioni** individuate dal **debitore** e dall'**esperto nominato** in seno alla **procedura di composizione negoziata della crisi**, per giungere **all'accordo con i creditori** e superare la **situazione di distress finanziario del cedente**
- Peraltro, **l'art. 16, co. 5 CCII** impone la **partecipazione attiva delle banche e degli intermediari finanziari nelle trattative che conducono all'accordo**: tale **partecipazione** potrebbe, appunto, assumere i **contorni di un'operazione di Factoring**

1 Cassazione civile, sez. I, 02 maggio 2019, n. 11589

In tema di **cessione dei crediti d'impresa**, i **pagamenti eseguiti in favore** dell'imprenditore cedente **non sono revocabili**, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 52 del 1991, a **condizione** che:

- Il **cessionario** sia una banca o un intermediario finanziario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, oppure una **società** che svolga l'**attività di acquisto di crediti** da **soggetti appartenenti al proprio gruppo** che **non siano intermediari finanziari**
- I **crediti ceduti** sorgano da **contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa**, restando **irrilevante** che la **cessione** sia avvenuta mediante l'**erogazione** di una **anticipazione sul valore dei crediti ceduti**

2 Cassazione civile, 10 febbraio 2006, n. 2990

- L'**esenzione dall'azione revocatoria** ai sensi dell'**art. 67 l. fall.** prevista, per i pagamenti effettuati dal debitore ceduto al cessionario, dall'art. 6 l. n. 52 del 1991 (recante disciplina della cessione dei crediti d'impresa) **si applica sia ai pagamenti spontanei che coattivi**
- L'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dall'art. 6 legge 21 febbraio 1991, n. 62 in favore della **società esercente l'attività di Factoring** si applica non solo ai **pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore ceduto al cessionario**, ma anche nel caso in cui quest'ultimo abbia **ottenuto la soddisfazione del suo credito** attraverso il ricorso ad **esecuzione forzata e segnatamente ad espropriazione forzata presso terzi**

Ambito normative

CONTRATTO DI Factoring

Normative in vigore

- Il nuovo CCII non contiene particolari **variazioni** con riferimento al **contratto di Factoring**, rispetto alla previgente **disciplina** di cui alla **Legge n. 52/1991**
- **LEGGE** **N. 52/1991**
Ai sensi dell'**art. 7** della **Legge n. 52/1991** (rubricato "**Fallimento del cedente**"), la **cessione del credito** attuata **mediante** contratto di **Factoring** può essere **soggetta** ad **azione revocatoria** qualora:
 - Il **curatore** dimostri che, al **momento** del **pagamento** della **cessione**, il **cessionario** fosse a **conoscenza** dello **stato** di **insolvenza** del **cedente**
 - Il **pagamento** da parte del **cessionario** sia avvenuto **entro l'anno precedente** alla **dichiarazione di fallimento** (oggi: "**liquidazione giudiziale**") del **cedente**
- In merito ai **contratti pendenti** e **in corso di esecuzione** al momento della **dichiarazione di fallimento** (oggi di "**apertura della liquidazione giudiziale**"), in **assenza** di specifiche **previsioni** nel **CCII** relative alla **sorte** dei **contratti di Factoring** troveranno applicazione le **regole generali** previste, in particolare:

CONTRATTI IN ESSERE ALL' APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	
<p>Art. 72 L. Fall. (e art. 172 CCII)</p> <p>Ai sensi dell'art. 72 L.Fall. (oggi art. 172 CCII), l'esecuzione di contratti non ancora eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è dichiarato il fallimento (aperta la procedura di liquidazione giudiziale), "rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto".</p>	<p>Art. 7 L. 52/1991</p> <p>Il comma 2 dell'art. 7 della L. n. 52/1991 (rubricato "Fallimento del cedente") riproduce il principio della sospensione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 72 L.Fall. (oggi art. 172 CCII), facendo salva la facoltà, per il curatore della liquidazione giudiziale, di recedere dal contratto. Tale facoltà di recesso dalle cessioni stipulate dal cedente "fallito" esercitabile dal curatore, è limitata ai crediti non ancora sorti alla data dichiarazione di "fallimento" (apertura della liquidazione giudiziale). In caso di recesso dal contratto di Factoring a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato al cedente per le cessioni stipulate.</p>
CONCORDATO PREVENTIVO	
<ul style="list-style-type: none">▪ L'art. 169-bis L.Fall. prevedeva per il debitore, previa autorizzazione del giudice sentito l'altro contraente, la possibilità di "sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso" ovvero di ottenere "la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta".▪ Anche il nuovo art. 97 CCII, nel definire i contratti pendenti quali "contratti non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti alla data del deposito della domanda di concordato", continua a prevedere l'applicazione del principio di continuità contrattuale, a mente del quale l'efficacia dei contratti pendenti prosegue automaticamente in assenza di diversa richiesta dell'imprenditore.	



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 160 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 335,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

© 2023 Deloitte